REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 34/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 103 *nonies*, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione [2] reca modalità di applicazione del programma «Frutta nelle scuole» previsto all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Alla luce dell'esperienza effettuata nel primo anno di attuazione del programma «Frutta nelle scuole» e per facilitare la sua applicazione da parte degli Stati membri, è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 288/2009.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 288/2009 stabilisce norme relative all'aiuto per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», comprese le norme relative all'assegnazione e alla ridistribuzione dell'aiuto. Per aiutare gli Stati membri a presentare la domanda di aiuto e garantire che non ci siano dubbi riguardo all'importo di aiuto chiesto, detti Stati dovrebbero presentare la domanda di aiuto insieme alla rispettiva strategia utilizzando un determinato formulario.

(3) In nessun caso l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata una spesa ammissibile per l'aiuto dell'UE di cui all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dato che a fini di gestione finanziaria e di controllo occorrono norme chiare riguardo all'ammissibilità delle spese, è opportuno precisare le norme concernenti i costi ammissibili nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole».

(4) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede l'ammissibilità di costi inerenti rispettivamente al controllo, alla valutazione e alla comunicazione. L'articolo 7 stabilisce le condizioni generali per il riconoscimento dei richiedenti. Al fine di garantire un'applicazione più flessibile del programma «Frutta nelle scuole», l'articolo 7 deve essere modificato per assicurare che i servizi relativi al controllo, alla valutazione e alla comunicazione possano essere prestati dai richiedenti che non utilizzano o non distribuiscono essi stessi i prodotti finanziati nell'ambito di detto programma.

(5) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede l'uso di un manifesto per il programma europeo «Frutta nelle scuole». A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona i riferimenti a «Comunità europea» vanno sostituiti da quelli a «Unione europea». Nel contempo, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di continuare a utilizzare per un ragionevole lasso di tempo manifesti e altri strumenti di informazione realizzati precedentemente.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

1) all'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri che istituiscono un programma "Frutta nelle scuole" possono chiedere gli aiuti di cui all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1º agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo. Alla strategia deve essere allegata la domanda di aiuto redatta in conformità al modello riportato nell'allegato II *bis*, anche qualora una strategia riguardi più di un anno.»;

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38.

2) all'articolo 5, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I seguenti costi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sono ammessi a beneficiare degli aiuti dell'Unione di cui all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007:»;

3) all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) il controllo, la valutazione e/o la comunicazione.»;

4) all'articolo 7, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova lettera a) *bis*:

«a) *bis* utilizzare l'aiuto per il controllo e la valutazione del programma "Frutta nelle scuole" in conformità all'articolo 12 o per la comunicazione;»;

5) l'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla fine della lettera b) la congiunzione «e» è cancellata;

b) è aggiunta la seguente nuova lettera d):

«d) i documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri.»;

6) il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Manifesto del programma europeo "Frutta nelle scuole"

1. Gli Stati membri che partecipano al programma europeo "Frutta nelle scuole" informano il pubblico che il programma è sovvenzionato dall'Unione europea. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che, realizzato in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato III, è esposto permanentemente all'entrata principale dell'istituto scolastico partecipante in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.

2. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione europea al loro programma. Siti web o altri mezzi che informino o pubblicizzino il programma "Frutta nelle scuole" di uno Stato membro recano in ogni caso l'emblema europeo e fanno menzione di detto programma europeo nonché del sostegno finanziario dell'Unione europea.

3. Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione europea viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono il programma dello Stato membro.

4. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare fino al 31 agosto 2012 manifesti e altri strumenti di informazioni stampati prima del 31 gennaio 2011, sulla base della legislazione applicabile al momento della loro realizzazione.»;

7) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) l'esito dell'esercizio di controllo, di cui all'articolo 12, paragrafo 1;»;

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all'articolo 3 comunica alla Commissione la nuova strategia, per e-mail, all'indirizzo indicato al paragrafo 1, primo comma, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.»;

8) è inserito un nuovo allegato II *bis*, riportato in allegato al presente regolamento;

9) nell'allegato III, il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«"Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola dell'infanzia/scuola)] partecipa al programma 'Frutta nelle scuole' con il sostegno finanziario dell'Unione europea". Il manifesto reca l'emblema dell'Unione europea.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

Domanda di aiuto che deve essere presentata dagli Stati membri in conformità all'articolo 4, paragrafo 1

	Stato membro		
	Anno scolastico		
	Ripartizione indicativa dell'aiuto in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'allegato II, espressa in EUR.		
Q1	Possibilità di utilizzare una quota maggiore della ripartizione indicativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'allegato II.	Sì	No
Q2	Se si risponde no alla casella Q1, assegnazione richiesta, in EUR	(in cifre)	(in lettere)
Q3	Se si risponde sì alla casella Q1, assegnazione supplementare massima richiesta, in EUR (oltre alla ripartizione indicativa).	(in cifre)	(in lettere)»